



Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI



PROMOZIONE ITALIA

ENTE TERZO SETTORE

CONVENZIONE REP . N.....

L'anno 2022, il giorno 27 giugno, in Cassano allo Jonio (CS), presso il Parco archeologico di Sibari, Località Casa Bianca, Cassano all'Ionio, 87011 (CS)

TRA

il Direttore del Parco archeologico di Sibari, prof. Filippo Demma, nato a Caserta (CE) il 08.07.1971, CF DMMFPP71L08B963G, in qualità di legale rappresentate p.t., domiciliato per la carica presso la sede della stessa, in Località Casa Bianca, Cassano all'Ionio, 87011 (CS) (di seguito, anche "Parco" o "Ente" o "Amministrazione");

E

l'Associazione Promozione Italia Ets (di seguito anche, Promozione Italia), con sede legale a San Giorgio Morgeto (RC), in Vico Alfa 2, rappresentato dal legale rappresentante Ciurleo Pasquale, nato a Polistena (RC), il 17/08/1980 (CRLPQL80M17G791P), residente a San Giorgio Morgeto (RC), in Contrada Mastro Marco 15;

Considerato che Promozione Italia

- è Ente titolare di Servizio Civile Universale dal 15 Maggio 2021, riconosciuto dal DIPARTIMENTO Ministeriale per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e in data 01/04/2022 Ente Nazionale di SCU;
- si avvale di Enti di accoglienza per lo svolgimento delle attività di Servizio Civile Universale sparse in tutte le Province della Regione Calabria;
- ha tra le proprie finalità Statutarie la promozione dei beni materiali e immateriali del Paese;
- è Ente di Terzo Settore riconosciuto ODV con decreto **737/2021 del 10/03/2021** e Registro Settore n° 18 del 10/03/2021 iscritto al Settore Politiche Sociali Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- il Parco archeologico di Sibari, istituto dotato di autonomia speciale dal Ministero della Cultura, coordina e promuove i seguenti siti di propria competenza: Museo nazionale archeologico della Sibaritide, Parco del Cavallo e Museo archeologico nazionale di Amendolara, favorendo la creazione di servizi integrati e garantendo livelli uniformi di qualità.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

1. In relazione alle finalità richiamate in premessa, le Parti si impegnano a promuovere e valorizzare i siti sopracitati afferenti al Parco, attraverso l'impegno di risorse umane, di strumenti e risorse adeguate, attraverso l'organizzazione territoriale di Promozione Italia;
2. Il Parco e Promozione Italia si impegnano a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle sue peculiarità finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali senza porre in atto attività che assumano natura commerciale, se non quelle rientranti tra le attività strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali stessi, ovverosia quelle di promozione e realizzazione di iniziative o attività di promozione e realizzazione di eventi.



PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI

Località Casa Bianca – Cassano all'Ionio tel.098179391/2

PEC: mbac-pa-sibari@mailcert.beniculturali.it

PEO: pa-sibari@beniculturali.it

Art. 2 Oggetto della Convenzione

Le materie regolate dalla presente Convenzione rientrano tra quelle indicate nell'art. 1.

Art. 3 Ambiti specifici di coinvolgimento

Il Parco intende coinvolgere Promozione Italia attraverso la propria struttura e le proprie affinità nell'ambito della valorizzazione e promozione dei Musei citati negli eventi, nelle attività e nelle aperture straordinarie (Giornate Europee dell'Archeologia, Giornate Europee del Patrimonio, Dantedì, ecc.) da programmare per il supporto delle seguenti attività:

1. Accoglienza dei visitatori all'interno del Museo e al termine del percorso al fine di raccogliere le impressioni ed il gradimento sull'esperienza vissuta;
2. Programmazione di percorsi tematici finalizzati alla conoscenza e promozione dei Musei e dei territori in cui essi sono localizzati;
3. Supporto nella gestione dei flussi di visitatori;
4. Supporto all'organizzazione delle manifestazioni e degli eventi culturali;
5. Attività laboratoriali con scuole di ogni ordine e grado;
6. Attività di front office.

Art. 4

Organizzazione delle attività in collaborazione con l'Ente

L'Ente e Promozione si impegnano a definire le modalità di realizzazione e di organizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, al fine di stabilire al meglio le azioni necessarie ed i rispettivi compiti/funzioni.

Art. 5 Comunicazione e programmazione attività

La comunicazione pubblicitaria e/o promozionale delle varie manifestazioni ovvero attività svolte potrà riportare il logo di Promozione Italia e affiancato a quello dell'Ente e dovrà essere preventivamente condivisa con l'Ente stesso.

Art. 6 Atto di accredito dei Musei per attività di Servizio Civile Universale

1. Il Parco archeologico di Sibari, conviene di procedere all'accredito dei seguenti siti di competenza quali Enti di accoglienza di Servizio Civile Universale con l'Ente titolare Associazione Promozione Italia Ets con l'obiettivo di supportare le attività di comunicazione e promozione e valorizzazione del patrimonio culturale calabrese:
 1. Museo archeologico nazionale della Sibaritide (CS);
 2. Museo archeologico nazionale di Amendolara (CS);
 3. Area Archeologica Parco del Cavallo (CS)

Art. 7 Durata e recesso dalla convenzione

1. La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione. L'Ente potrà recedere unilateralmente dalla convenzione per inadempienza agli impegni assunti o per motivi di interesse pubblico con preavviso di almeno 60 giorni.
2. Promozione Italia potrà recedere anticipatamente dalla convenzione previo preavviso scritto di 60 giorni.



Art. 8

Spese

La presente convenzione non presuppone alcun onere per il Parco archeologico di Sibari e sarà registrata solo in caso d'uso e le spese saranno a completo carico della parte che ne inoltra richiesta all'Agenzia delle Entrate competente, in ragione del proprio comportamento inottemperante.

Art. 9 Validità della convenzione

La presente convenzione, oltre che per l'Ente, sarà valida soltanto per Promozione Italia e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Presidente di Promozione Italia sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questa convenzione.

I termini e le comminatorie contenute nella presente scrittura operano di pieno diritto senza obbligo per l'Ente della costituzione in mora.

Art. 10 Norme sulla salute e sulla sicurezza

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. Ogni Parte provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul luogo di lavoro e per la responsabilità civile dei propri soci e volontari impiegati a qualunque titolo che, in virtù del presente accordo, verranno chiamati a frequentare le sedi museali previste all'art. 3.

5. In nessun caso una Parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 30.03.2003 e *ss.mm.ii* e del GDPR 679/2016 art. 3, così come recepito nel d.lgs. n. 108/2018 le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento e delle attività svolte dalla Pro loco verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale dell'Ente.

Art. 12 Norme finali

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso della sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.



Tutte le eventuali controversie per l'applicazione del presente protocollo dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Cosenza.

Eventuali modifiche al presente protocollo d'intesa concordate fra le parti dovranno essere fatte esclusivamente per iscritto a mezzo PEC.

Art. 13 Imposta di bollo

La presente convenzione, redatta in duplice originale, non è soggetta a pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. n. 642/1972, articolo aggiunto dall'art. 17, comma 1, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e, successivamente, modificato dall'art. 90, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1 gennaio 2003 e *ss.mm.ii.*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Cassano all'ionio, lì 27/06/2022

Il DIRETTORE del Parco archeologico di Sibari

Il Presidente Prof. Filippo Demma

Per Promozione Italia

Dott. Pasquale Ciuleo



PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI

Località Casa Bianca – Cassano all'ionio tel. 098179391/2

PEC: mbac-pa-sibari@mailcert.beniculturali.it

PEO: pa-sibari@beniculturali.it